



GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Protocollo di sicurezza COVID19 per lo svolgimento del mercato saltuario denominato “Fiera di Santa Croce” - edizione 2021

PREMESSA

Al fine di permettere lo svolgimento in condizioni di sicurezza del mercato saltuario denominato “Fiera di S. Croce” edizione 2021, si applicano le specifiche misure per il commercio su aree pubbliche contenute nel “Protocollo di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Gestione rischio COVID19” recante le linee di indirizzo per la Gestione del rischio da Sars Cov2 nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio, predisposte dal Comitato provinciale in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro della Provincia Autonoma di Trento e approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del 22 maggio 2020, n. 689, integrate con le ulteriori disposizioni dettagliate nel presente protocollo.

L’obiettivo è quello di fornire indicazioni organizzative ed operative finalizzate ad incrementare durante lo svolgimento del mercato saltuario, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. In un’ottica di prevenzione, il presente protocollo contiene misure che seguono il principio della precauzione e attuano compiutamente le prescrizioni del legislatore.

Il documento ha dunque lo scopo di individuare e definire tutte le misure ritenute necessarie al fine di consentire lo svolgimento del mercato nel suo complesso, articolata nelle fasi di seguito esplicitate:

- 1) fasi di allestimento e disallestimento dei banchi di vendita;
- 2) svolgimento del mercato nell’orario di vendita e di accesso dei visitatori.

MISURE DI SICUREZZA GENERALI

- 1) I clienti possono accedere al mercato unicamente se dotati di mascherine idonee a coprire le vie respiratorie, fatte salve le esenzioni previste dalla vigente normativa;
- 2) gli operatori commerciali devono igienizzare frequentemente le mani utilizzando apposite soluzioni disinfettanti; gli stessi indossano correttamente mascherine idonee a coprire le vie respiratorie sia durante l’attività di vendita, sia durante l’allestimento che

BS OHSAS 18001:2007



Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



lo sgombero dei banchi. Le mascherine devono essere di tipo chirurgico o con protezione di classifica superiore;

3) i materiali necessari all'igiene dei clienti devono essere disponibili in prossimità di ciascun banco, in posizione ben visibile e accessibile per la clientela e devono essere utilizzati prima di qualsiasi contatto con la merce esposta;

4) gli operatori commerciali, nell'ambito del proprio spazio in concessione, quali soggetti che hanno la disponibilità giuridica dell'area e quindi titolari della posizione di garanzia primaria nei confronti di coloro che si trovano all'interno del suddetto spazio, devono far rispettare per quanto di propria competenza le norme di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni sull'obbligo di distanziamento all'interno dell'area concessa, l'utilizzo della mascherina da parte dei clienti e la disinfezione delle mani, prevedendo la presenza di dispenser nelle immediate vicinanze dell'accesso al singolo banco;

5) gli operatori commerciali espongono in modo visibile idonea segnaletica che riporti l'obbligo di igienizzare le mani, di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di indossare la mascherina;

6) deve essere sempre mantenuto il distanziamento sociale di almeno un metro, fatte salve le disposizioni riguardanti le persone conviventi, assicurando un accesso ordinato ai banchi. A tal fine, ciascun operatore deve essere precauzionalmente dotato di nastri, catenelle o simili, da predisporre all'interno dello spazio in concessione per consentire un accesso ordinato e controllato all'area di vendita nel caso in cui non fosse altrimenti possibile garantire le distanze prescritte tra i clienti presenti attorno al proprio banco;

7) la prova di capi di abbigliamento e scarpe è consentita solo previa igienizzazione delle mani da parte del cliente, utilizzando apposito dispenser di gel o soluzione disinfettante posizionato dagli operatori commerciali anche in prossimità della zona di prova. La prova di capi di maglieria chiusi o abiti che devono essere indossati dalla testa può essere effettuata solo con uso della mascherina ed è in ogni caso sconsigliata;

8) gli operatori commerciali devono privilegiare l'utilizzo di sistemi elettronici di pagamento che dovranno essere igienizzati ad ogni uso. In caso di pagamento con contanti deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di altri contatti;

9) la consegna della merce tra operatore e cliente deve avvenire evitando contatti, se



del caso posizionando i prodotti per il ritiro su appositi piani in prossimità della cassa;
10) la gestione dei rifiuti prodotti dagli operatori commerciali deve prevedere, oltre alla normale differenziazione, anche che gli stessi rifiuti non possano venire a contatto con la clientela o con altri operatori, mantenendo preferibilmente il materiale all'interno dell'area in concessione fino a termine dell'attività di vendita, per la raccolta e per il successivo smaltimento secondo le modalità previste;

11) la consumazione di alimenti e bevande, nonché l'utilizzo di sigarette (anche elettroniche), necessitando l'abbassamento della mascherina, nelle vie interessate dal mercato sono vietati, salvo che all'interno degli spazi regolarmente concessi ai pubblici esercizi (plateatici). In caso contrario i soggetti interessati saranno invitati da parte delle Autorità preposte al controllo dell'area ad interrompere immediatamente la condotta o ad allontanarsi dall'area mercatale.

GESTIONE DEGLI ACCESSI E DEI FLUSSI

L'accesso all'area di mercato avviene con procedure di ingresso, transito, uscita e tempistiche predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di assembramento, secondo le modalità di seguito prescritte:

12) agli ingressi delle principali vie interessate dal mercato è posizionata segnaletica riportante i principali obblighi del presente protocollo ed è disposta idonea transennatura presidiata da personale della Polizia Locale o da volontari coordinati dalla stessa P.L., che in caso di situazioni di affollamento provvederanno alla temporanea chiusura degli accessi o alla regolazione dei flussi e delle direzioni di transito, in modo da far defluire gradualmente le persone e ristabilire le condizioni di distanziamento;

13) i varchi di accesso presidiati sono così individuati:

- (1) Via Rosmini – Piazza S.Maria Maggiore
- (2) Via Rosmini – Via Verdi
- (3) Via Maffei – Via Verdi
- (4) Piazza D'Arogno – Via Verdi
- (5) Piazza Duomo – Via Garibaldi
- (6) Via Belenzani – Piazza Duomo
- (7) Via Belenzani – Via Mancini
- (8) Via Roma – Via delle Orfane
- (9) Via Cavour – Piazza S.Maria Maggiore



14) all'interno dell'area mercatale è predisposto un servizio di controllo da parte della Polizia Locale con il compito di prevenire assembramenti e mantenere le misure di



distanziamento e verificare il rispetto delle altre disposizioni di sicurezza, con l'eventuale ausilio di personale volontario a disposizione dell'Amministrazione comunale.